



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 23 DEL 30/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di maggio alle ore 20:30 nella sala consiliare "Fossati" presso l'Ex Palazzo Comunale, in Largo Matteotti n° 7, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

COMPONENTE			Presente	Assente
1.	CASTELLINI DELIA MARIA	Sindaco	X	
2.	COMINCIOLI ALESSANDRO	Consigliere	X	
3.	ANDREOLI ANDREA	Vice Sindaco	X	
4.	CAMPANARDI ANNA	Consigliere		X
5.	BONI DAVIDE	Consigliere	X	
6.	MORTARI FRANCESCA	Consigliere	X	
7.	BOSCHETTI MARIA GRAZIA	Consigliere	X	
8.	CRESCINI SIMONE	Consigliere	X	
9.	COLLINI PAOLO	Consigliere	X	
10.	CAMPANARDI ALESSIO	Consigliere	X	
11.	CAPUCCINI GIULIANO IVAN	Consigliere	X	
12.	TRANCHIDA TERESA MARIA	Consigliere	X	
13.	STUCCHI MASSIMO	Consigliere	X	
Totale			12	1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa **FABRIS EDI**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la signora **BOSCHETTI MARIA GRAZIA**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta stessa ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

N. 23/C.C. del 30/05/2022**OGGETTO:** APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE: L'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;

VISTA La Legge 27 dicembre 2019, n.160 ha abolito a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO che la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 704, della citata Legge n. 147/2013 è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani; In particolare: - a norma dell'articolo 1, comma 683, della citata Legge 147/2013: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...); - i commi 650 e 651 del citato articolo prevedono che la tassa sia corrisposta in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte;

VISTO l'articolo 1, commi 651- 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente, stabiliscono che il comune nella commisurazione della Tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

PRESO ATTO della disposizione dettata dall'art.1, comma 652, della Legge n.147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) tenendo conto del principio "chi inquina paga", in alternativa ai criteri del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, non costituisce quindi l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per il Comune di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti nel medesimo DPR. n.158/1999;

- L'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, ha permesso di derogare ulteriormente ai criteri del D.P.R. n. 158/1999, attribuendo al Comune la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli previsti dallo stesso decreto;
- L'Amministrazione Comunale nell'esercizio della potestà regolamentare dell'Ente, applica la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, i criteri adottati per il regime di prelievo per le annualità precedenti per rendere omogenee e continuative le modalità applicative della tassa, avvalendosi della deroga di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, comunque nei rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/ 98/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, sulla base di apposito studio di rilevazione della produzione media dei rifiuti, conformemente a specifica relazione tecnica;
- L' art.1, comma 683 della L. 147/2013 prevede che la deliberazione di approvazione delle tariffe della TARI presuppone l'intervenuta approvazione del piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti;
- Il comma 527 art. 1 della legge 205/2017 ha attribuito ad ARERA (Autorità Regolazione Energia Reti e Ambiente) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti;

VISTA La deliberazione di ARERA n.443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

VISTA La deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

VISTO il piano economico finanziario del servizio, redatto secondo quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la Deliberazione n.363/2021, con la quale è stato approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, e ha apportato modifiche nell'elaborazione del PEF recepite con deliberazione di Consiglio comunale n.14 del 28 aprile 2022;

DATO ATTO che l'approvazione formale del suddetto Piano Finanziario costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022;

VISTO Il Piano Finanziario per l'anno 2022 predisposto in osservanza dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999 e già approvato, che evidenzia costi complessivi pari a Euro **1.909.180,00** al netto del costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali e al recupero evasione TARI anno 2021 così ripartite:

ANNO 2022	UTENZA DOMESTICA	UTENZA NON DOMESTICA	TOTALE	%
QUOTA FISSA	514.048,64 €	347.004,36 €	861.053,00 €	45,10
QUOTA VARIABILE	625.731,82 €	422.395,18 €	1.048.127,00 €	54,90
TOTALE COSTI	1.139.780,46 €	769.399,54 €	1.909.180,00 €	
%	59,70%	40,30%	100%	100%

RILEVATO che l'adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio presunto risultante dal Piano Finanziario per l'anno 2022 pari ad euro 1.909.180,00;

EVIDENZIATO che l'importo del Piano Finanziario comprende i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i costi di raccolta e trasporto RSU, i costi di trattamento e riciclo, i costi di raccolta differenziata per materiale, i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi d'uso del capitale ed i costi comuni, amministrativi e generali di gestione;

RICORDATO che gli Enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

RITENUTO di dover determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi di gestione dei rifiuti urbani contenuti nel Piano Finanziario, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2022 indicate nell'allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante;

DATO ATTO che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale per il 2022 è fissata al 5% deliberata dalla Provincia di Brescia con Decreto del Presidente n. 280 del 25.10.2021;

VISTO il Regolamento di disciplina della tassa comunale sui rifiuti TARI, approvato in data 28/6/2021 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26;

VISTI:

- l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
- l'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006 dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

PRESO ATTO che il termine per la deliberazione ordinaria del bilancio di previsione 2022-2024, come previsto dal TU EE. LL., è fissato al 31/12/2021;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 309 del 30/12/2021) con il quale è stato differito al 31/03/2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;

VISTA la legge n. 15 del 25 febbraio 2022 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022;

ATTESO che, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011, e ss.mm.ii., la deliberazione di approvazione delle tariffe è inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO che lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2022-2024 e relativi allegati, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

Tutto ciò premesso, visti:

- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- il D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 160/2019;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 – comma 1- del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

UDITI gli interventi dei partecipanti al Consiglio Comunale, per i quali si rinvia al verbale della trascrizione del file audio, che verrà acquisito successivamente.

CON VOTI favorevoli n° 8 (otto), astenuti n° 4 (quattro: Campanardi Alessio, Capuccini, Tranchida, Stucchi) e nessun contrario, resi da n° 12 (dodici) Consiglieri Comunali, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi proclamati dal Presidente

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di prendere atto che il costo complessivo presunto del servizio di igiene ambientale e gestione dei rifiuti per l'anno 2022 da coprire attraverso l'applicazione della Tassa Rifiuti -TARI - è pari a €. 1.909.180,00 così come definito nel piano finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 28 aprile 2022;
3. di confermare nella disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, i criteri evidenziati in premessa, adottati per il regime di prelievo per le annualità precedenti per rendere omogenee e continuative le modalità applicative della tassa evidenziati in premessa, conformemente a specifica relazione tecnica custodita agli atti d'ufficio;
4. di approvare, in conformità al predetto Piano Finanziario, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, nella tabella di cui all'allegato A) al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;
5. di dare atto che, ai sensi del Regolamento per le disposizioni relative alla tassa sui Rifiuti (TARI) la misura tariffaria delle utenze non domestiche soggette a tariffa giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo di cui all'allegato A, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

6. di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale per il 2022 è fissata al 5% deliberata dalla Provincia di Brescia con Decreto del Presidente n. 280 del 25.10.2021;

7. di dare atto che le tariffe di cui alla presente proposta di deliberazione decorreranno dal 1° gennaio 2022;

8. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it nei termini di legge;

9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune.

Successivamente il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n° 8 (otto), astenuti n° 4 (quattro: Campanardi Alessio, Capuccini, Tranchida, Stucchi) e nessun contrario, resi da n° 12 (dodici) Consiglieri Comunali, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi proclamati dal Presidente

Delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa FABRIS EDI)

IL Presidente
(BOSCHETTI MARIA GRAZIA)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)

Tariffe della Tassa sui rifiuti Anno 2022

Utenze domestiche

Numero componenti	Ka	Quota fissa (€/mq/anno)	Kb	Quota variabile (€/anno)
1	0,80	€ 0,53719	0,60	€ 30,05218
2	0,94	€ 0,6312	1,40	€ 70,12176
3	1,05	€ 0,70506	2,00	€ 100,17394
4	1,14	€ 0,7655	2,60	€ 130,22612
5	1,23	€ 0,82593	3,20	€ 160,2783
6 o più	1,30	€ 0,87294	3,70	€ 185,32179

Utenze non domestiche

Categorie di attività		Kc	Quota fissa (€/mq/anno)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,40	€ 0,57356	3,28	€ 0,69785
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,40	€ 0,57356	3,28	€ 0,69785
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	0,60	€ 0,86033	4,90	€ 1,04252
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,76	€ 1,08976	6,25	€ 1,32975
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,38	€ 0,54488	3,10	€ 0,65956
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,51	€ 0,73128	4,22	€ 0,89785
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,20	€ 1,72067	9,85	€ 2,09569
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,95	€ 1,3622	7,76	€ 1,65102
9	CASE DI CURA E RIPOSO	1,00	€ 1,43389	8,20	€ 1,74463
10	OSPEDALI	1,29	€ 1,84972	10,55	€ 2,24462
11	UFFICI, AGENZIE	1,52	€ 2,17951	12,45	€ 2,64886
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,61	€ 0,87467	5,03	€ 1,07018
13	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI	1,41	€ 2,02178	11,55	€ 2,45738
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,80	€ 2,581	14,78	€ 3,14459
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATERIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI ED OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,83	€ 1,19013	6,81	€ 1,4489
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,78	€ 2,55232	14,58	€ 3,10204
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,48	€ 2,12216	12,12	€ 2,57865
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	1,03	€ 1,47691	8,48	€ 1,8042
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,41	€ 2,02178	11,55	€ 2,45738
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,92	€ 1,31918	7,53	€ 1,60208
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,09	€ 1,56294	8,91	€ 1,89569
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	5,57	€ 7,98677	45,67	€ 9,71675
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	5,57	€ 7,98677	62,55	€ 13,30814
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,96	€ 5,6782	32,44	€ 6,90193
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,76	€ 3,95754	22,67	€ 4,82327
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,54	€ 2,20819	12,60	€ 2,68078
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	7,17	€ 10,28099	58,76	€ 12,50178
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2,74	€ 3,92886	22,45	€ 4,77646
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	6,92	€ 9,92252	56,78	€ 12,08051
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,91	€ 2,73873	15,68	€ 3,33608
31	STUDI PROFESSIONALI	0,61	€ 0,87467	5,03	€ 1,07018

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno.